



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

**Azione di
regresso**

**Art. 112 d.P.R.
nr. 1124 del
1965**

**Decorrenza
termine
Triennale**

**Procedimento
penale**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente -
 - Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere -
 - Dott. LUIGI CAVALLARO - Consigliere -
 - Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere -
 - Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere -
- ha pronunciato la seguente

R.G.N. 26062/2019
Cron.
Rep.
Ud. 09/07/2024
PU

SENTENZA

sul ricorso 26062-2019 proposto da:

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ~~IV NOVEMBRE 144~~, presso lo studio degli avvocati
~~ANDREA ROSSI, LILIANA CRIPPA~~, che lo rappresentano e
difendono;

**2024
3267**

- ricorrente -

contro

~~BARDINI SANDRO~~, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
~~ENNIO QUINNO VISCONTI 29~~, presso lo studio dell'avvocato
~~NICOLA DOMENICO PETRACCA~~, rappresentato e difeso
dall'avvocato ~~GIORGIA CHIMENZ~~;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D'APPELLO di
GENOVA, depositata il 13/03/2019 R.G.N. 502/2018;



udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato ~~LEONARDO CRIPPA~~;
udito l'avvocato ~~GIULIA BARSOTTI~~ per delega avvocato ~~GIORGIO QUINZI~~.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l'azione di regresso esercitata dall'Inail in quanto prescritta ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. nr. 1124 del 1965.

2. A fondamento del *decisum*, la Corte ha osservato che nel triennio successivo alla liquidazione dell'indennizzo non era stato iniziato alcun procedimento penale per il reato di cui all'art. 590 cod.pen.

3. Ripercorsa l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, la Corte territoriale ha osservato come il procedimento penale che rileva ai fini della sospensione del termine triennale di cui al cit. art. 112 in oggetto non può riguardare la mera violazione di norme antinfortunistiche ma deve avere ad oggetto il fatto causativo dell'evento lesivo e, quindi, l'infortunio stesso.

4. Nel caso di specie, il termine di prescrizione decorreva, dunque, non dal provvedimento di archiviazione emesso con riferimento al reato contravvenzionale ma dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato: l'azione era pertanto prescritta.

5. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'INAIL con un motivo.

6. Ha resistito con controricorso la parte privata.



7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con l'unico motivo di ricorso – ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – l'INAIL deduce la violazione degli artt. 10, 11 e 112 D.P.R. nr. 1124 del 1965 per avere la Corte di appello affermato il decorso del termine triennale di prescrizione dal momento di liquidazione della prestazione economica e non dal decreto di archiviazione per i reati contravvenzionali contestati al datore di lavoro in relazione ai fatti da cui era derivato l'infortunio.

9. Il motivo è infondato.

10. La questione di diritto devoluta alla Corte riguarda l'individuazione del *dies a quo* di decorrenza del termine triennale di cui all'art. 112 d.P.R. nr.1124 del 1965, nel caso in cui, erogato l'indennizzo al lavoratore infortunato, nel triennio successivo sia iniziato, in relazione alla vicenda che ha condotto all'infortunio, un procedimento penale per reati contravvenzionali e non per il reato di lesioni colpose (o per omicidio colposo).

11. In altre parole, è controverso se, per ritenere che il termine triennale di cui all'art. 112 del d.P.R. nr. 1124 del 1965 decorra dalla conclusione del procedimento penale, è sufficiente l'attivazione di un qualunque procedimento in sede penale nei confronti del responsabile civile (anche solo per i reati contravvenzionali connessi alla violazione delle misure antinfortunistiche) o se, invece, è necessario il procedimento penale per il reato di lesioni colpose (o di omicidio colposo), mancando il quale il termine di prescrizione resta ancorato alla data di liquidazione dell'indennizzo da parte dell'Inail.

12. In base all'art. 112, ult. co., del D.P.R. 30 giugno 1965, nr. 1124) «Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può



istituirsi dopo trascorso tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile».

13. Le sezioni unite di questa Corte, investite in merito al contrasto sorto in ordine alla individuazione del *dies a quo* del termine previsto dal citato art. 112 -e alla necessità di un chiarimento anche circa la natura del termine- con la pronuncia nr. 5160 del 2015, oltre ad affermare che il termine triennale previsto dall'art. 112 ha natura di prescrizione, hanno chiarito, quanto alla sua decorrenza, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, lo stesso decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo.

14. Il principio è espressione della pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro ed è, dunque, coerente con il mutato quadro normativo, riassumibile nella abolizione della cd. pregiudiziale penale.

15. L'Inail, dunque, può agire in regresso anche indipendentemente dall'azione penale, esercitando un diritto che deriva direttamente dal rapporto di assicurazione ed è finalizzato al recupero delle somme erogate in favore del proprio assicurato.

16. Resta, ovviamente, fermo che ove vi sia stato l'esercizio dell'azione penale (ovvero un provvedimento penalistico che ne sanziona il mancato esercizio, v. Cass. nr. 12607 del 2020) continua ad operare la disciplina speciale prevista dall'art. 112 TU la quale individua il termine di decadenza triennale dal momento in cui il fatto è stato definito in sede penale.



17. La Corte ha, quindi, chiarito (Cass. nr. 20853 del 2015) che, nei casi in cui vi è stata la liquidazione della prestazione in relazione all'infortunio e, successivamente, per i fatti di cui all'infortunio, è iniziato un procedimento penale, il termine di prescrizione dell'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del responsabile civile «decorre dal giorno in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile» purché «il procedimento penale sia iniziato entro tre anni dal pagamento dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita».

18. Tornata, di recente, ad occuparsi del perimetro di applicazione dell'art. 112, la Corte ha ulteriormente precisato (Cass. nr. 12777 del 2024) che il procedimento penale, intervenuto nel triennio dal riconoscimento dell'indennizzo, utile a spostare in avanti il *dies a quo*, è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l'Inail intende esercitare il regresso, non essendo invece rilevante un processo penale «purchessia» in relazione ai fatti dell'infortunio.

19. Coerente corollario dei principi esposti è l'affermazione per cui il procedimento penale rilevante, ex art. 112 d.P.R. nr. 1124 del 1965, ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di regresso, è solo quello che ha oggetto l'accertamento del reato di lesioni colpose, ovvero del reato di omicidio colposo, in relazione al fatto causativo dell'infortunio, restando invece irrilevante l'attivazione di altri procedimenti in sede penale seppure relativi a «segmenti» costitutivi dell'illecito civile.

19. Ciò che giustifica l'azione di regresso è, pur sempre, l'accertamento di una responsabilità civile del soggetto (nei cui confronti l'Istituto intende agire in rivalsa) in merito al fatto-reato (perseguibile d'ufficio) che costituisce l'infortunio. Ciò, però, presuppone l'accertamento non solo della violazione delle norme antinfortunistiche ma, altresì, della



sussistenza del nesso di causalità tra la violazione stessa e la lesione dell'integrità psicofisica, con relativa imputabilità soggettiva.

20. L'elemento costitutivo della responsabilità civile non è, infatti, solo l'agire illecitamente (*contra ius*) ma l'agire cagionando il danno.

21. È, dunque, logico sostenere, come già argomentato dal giudice di merito, che l'attesa del giudizio penale -ai fini dello spostamento in avanti del *dies a quo* di decorrenza del termine triennale di cui all'art. 112- sia necessaria solo ove il giudizio penale investa la medesima condotta rilevante in sede civile, integrata in tutti i suoi elementi costitutivi.

22. Non sfugge, tuttavia, al Collegio che la raggiunta conclusione si pone in contrasto con un risalente orientamento che, formatosi nella vigenza della cd. pregiudiziale penale, ha privilegiato un'interpretazione estensiva dell'art. 112 del D.P.R. nr. 1124 del 1965, inclusiva dei procedimenti aventi ad oggetto anche i soli reati contravvenzionali. Ai fini della proponibilità dell'azione di regresso dell'Istituto, si riteneva sufficiente anche il procedimento penale avente ad oggetto il reato contravvenzionale legato alla violazione di norme antinfortunistiche ancorché l'infortunio sul lavoro non costituisse elemento integrante della fattispecie criminosa.

23. Si tratta, per quanto fin qui argomentato, di un orientamento che, finalizzato a consentire all'Inail l'esercizio dell'azione di regresso nel maggior numero di casi, è privo di coerenza con l'attuale sistema normativo, governato dal principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile. Il giudice civile può procedere ad un autonomo accertamento della astratta configurabilità come reato del fatto causativo dell'infortunio, con pienezza di cognizione e senza vincoli derivanti dalle soluzioni del giudice penale (in



argomento, Cass., sez. un., nr. 5160 del 2015 cit.; Cass. nr. 22876 del 2021; Cass. nr. 29769 del 2022).

24. Pertanto, deve ritenersi che il procedimento penale per il «fatto da cui l'infortunio è derivato», di cui all'art. 10 DPR 1124 del 1965, è quello iniziato, nei confronti dei soggetti verso i quali l'Inail intende esercitare il regresso del responsabile, per condotte astrattamente punibili ai sensi degli artt. 589 e 590 cod.pen. (omicidio colposo e lesioni colpose).

25. Conferma indiretta dell'esegesi accolta si trae, peraltro, dall'art. 61 del TU nr. 81 del 2008. La norma infatti prevede che «In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL [...], ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso».

27. In conclusione, va, dunque, affermato che per collegare il *dies a quo* di decorrenza del termine triennale di cui all'art. 112 DPR nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell'esercizio dell'azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l'Inail intende promuovere l'azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod.pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell'indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione. Resta, invece, irrilevante l'eventuale procedimento penale instaurato per i soli reati contravvenzionali, legati alla violazione di norme antinfortunistiche.



28. A tale regola di diritto, si è uniformata la sentenza impugnata che è, dunque, immune dai mossi rilievi.

Numero registro generale 26062/2019

Numero sezionale 3267/2024

Numero di raccolta generale 32280/2024

Data pubblicazione 13/12/2024

29. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

30. La sostanziale novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

31. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024

La Consigliera est.
Gabriella Marchese

Il Presidente
Umberto Berrino

